

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

- Premi della lotteria esenti da imposizione fiscale per il loro intero ammontare non concorrendo a formare il reddito del vincitore nel periodo di imposta di riferimento. Le somme percepite non sono inoltre assoggettate a alcun prelievo erariale.
- Sono previsti premi aggiuntivi in caso di utilizzo da parte del consumatore di strumenti di pagamento elettronici al momento dell'acquisto. Premi anche per gli esercenti che memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
- Sanzione amministrativa da 100 a 500 euro, senza possibilità di beneficiare del concorso e della continuazione, nei confronti dei commercianti che impediscono al cliente di partecipare alla lotteria degli scontrini, non acquisendone il codice fiscale al momento dell'acquisto e non trasmettendo telematicamente il corrispettivo giornaliero.
- Per il primo semestre di avvio della lotteria, e quindi sino al 30 giugno 2020, tale sanzione non è applicabile per gli esercenti che assolvono temporaneamente all'obbligo di memorizzazione avvalendosi ancora di misuratori fiscali, non in grado di per sé di trasmettere i dati, o mediante il rilascio ricevute fiscali.